



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 16 “COOPERAZIONE”

Sottomisura 16.8: “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”
Operazione A) – FA 5E – Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Obiettivi: sostegno all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (Piani particolareggiati o d’assessamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità delle MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la valorizzazione dei beni e dei servizi forestali coerenti con la tutela dell’ambiente e del territorio, il contrasto ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l’aumento della biodiversità degli ecosistemi forestali.

Destinatari del bando:

- Unioni dei Comuni, denominate “Unioni montane” di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l’esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.

Annualità: 2018

Dotazione finanziaria assegnata: € 478.501,03, di cui il 10 % destinato a fondo di riserva.

Scadenza per la presentazione delle domande:

14 settembre 2018

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: dott. for. Giulio Ciccalè
Tel. 071-806.3973, fax 071-806.3049

Indirizzo e-mail: giulio.ciccale@regione.marche.it

Per info e documenti: sito web <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche>

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti del progetto</i>	10
5.2 Tipologia degli investimenti	10
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	10
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	11
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	11
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	12
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato.	13
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto e regime dell'aiuto di Stato per i soggetti di diritto privato</i>	13
5.5 Selezione delle domande di aiuto	13
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	13
5.5.2 <i>Formazione della graduatoria</i>	15
6. Fase di ammissibilità	15
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	15
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	15
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</i>	16
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	18
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	20
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	20
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	21
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	21
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	21
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	22
7. Fase di realizzazione e pagamento	22
7.1 Domande di Variazioni	22
7.1.1 <i>Presentazione della domande di variazione</i>	23

7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante.....</i>	23
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande di variazione per cambio di beneficiario.....</i>	23
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche di piano non sostanziali	23
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	23
7.3.1	<i>Presentazione delle domande.....</i>	23
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande.....</i>	24
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	24
7.5	Domanda di pagamento di saldo	24
7.5.1	<i>Presentazione delle domande.....</i>	24
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande.....</i>	26
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.....</i>	27
7.6	Impegni dei beneficiari	28
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....</i>	28
7.7	Controlli e sanzioni.	29
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	30
7.9	11. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	30

Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' relativa alla redazione e computazione del servizio (consuntivo superficie pianificata) concernente il saldo della domanda di contributo

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' contenente l'Elenco degli Enti aderenti all'Ente locale/territoriale e/o soci come da Statuto/Atto costitutivo

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' circa i Documenti richiesti dal bando già in possesso della Regione Marche

Allegato 5 - "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà' relativa alla verifica di impresa in difficoltà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

Altri allegati (Comuni cratere sisma, n. 1 check list autovalutazione appalti pubblici AGEA pre gara e n. 2 post gara)

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BOSCO O FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CRATERE DEL SISMA: comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229. Tali comuni sono riportati in allegato al presente bando.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del

Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

PIANO DI GESTIONE FORESTALE: Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:

Gli strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014.

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20 e gli atti di riferimento sopra richiamati sono reperibili sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50> [Normativa-Regionale](#).

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per il sostegno all'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (Piani particolareggiati o d'assestamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità delle MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la valorizzazione dei beni e servizi forestali coerenti con la tutela dell'ambiente e del territorio, il contrasto ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l'aumento della biodiversità degli ecosistemi forestali.

Contribuisce anche a programmare, pianificare ed infine a progettare interventi utili alla prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi, dal dissesto idrogeologico e da altre calamità naturali.

Contribuisce altresì all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità degli investimenti di Piano ed al possibile aumento dell'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale all'esauritiva e corretta programmazione e pianificazione degli interventi a carico delle risorse forestali.

3. Ambito territoriale

La Misura si applica nei Comuni della Regione Marche che rientrano nel "cratere del sisma" (cfr. Definizioni) i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229. Tali comuni sono riportati nell'allegato del presente bando.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 478.501,03.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve:

1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.16.3.8.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 16, sottomisura 16.8, del PSR Marche 2014/20 e cioè:

- | |
|---|
| <p>a) Unioni dei Comuni, denominate "Unioni montane" di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l'esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;</p> <p>b) Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;</p> <p>c) Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;</p> <p>d) Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.</p> |
|---|

I soggetti coinvolti devono essere almeno due, a meno che non si tratti di soggetti pubblici, misti o privati che già coinvolgano più enti o soci da Statuto dell'ente locale, societario o consortile.

Qualora ai sensi dell'art. 24 della l.r. 6/2007 vigente, uno stesso sito della Rete Natura 2000 ricada nelle competenze di più Enti gestori, dovrà essere individuato dai diversi Enti gestori un Ente capofila (vedi in proposito quanto in merito previsto dal successivo punto 2) a cui vengono delegate e demandate tutte le competenze inerenti la presentazione delle domande di aiuto e pagamento, l'appalto del Piano e le altre competenze previste nel presente bando.

In particolare il ruolo dell'Ente capofila si sostanzia in:

- assumere il ruolo di capofila per l'intero gruppo di Enti gestori;
- essere il riferimento dell'Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione della redazione del Piano ammesso a contributo.

L'adozione dei Piani, una volta redatti, rimane in capo ai singoli Enti gestori in relazione al territorio di propria competenza, in accordo con le modalità previste dalla l.r. 6/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata (Fascicolo Aziendale). Il beneficiario richiedente singolo od associato che incarica un altro soggetto di agire in nome, per conto e nell'interesse proprio deve essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

Tipologia di beneficiario richiedente n. 1: soggetti già cooperanti (beneficiari singoli).

I beneficiari richiedenti che già sono soggetti cooperanti ai sensi di quanto previsto dalla scheda della sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020 (*Unioni montane, associazioni, fusioni od unioni di Comuni, altre forme societarie e consortili tra soggetti pubblici, privati o misti*) e che quindi possiedono una specifica ed autonoma posizione fiscale e tributaria (C.F. e P. IVA), devono avere inserite nel fascicolo aziendale le particelle catastali boscate detenute in proprietà o in possesso, con le forme indicate al successivo punto 5), interessate dallo strumento di pianificazione forestale che si intende realizzare tramite il contributo di cui al presente bando, e quindi avere nel fascicolo aziendale, almeno 80 ettari di superficie boscata interessata dalla domanda di aiuto.

Tipologia di beneficiario richiedente n. 2: soggetti cooperanti ex novo (beneficiari associati).

Il beneficiario richiedente che agisce, in qualità di capofila, in nome e per conto di altri beneficiari aderenti, per la redazione in cooperazione dello strumento di pianificazione forestale, deve detenere e, quindi, avere nel fascicolo aziendale, nelle forme indicate al successivo punto 5), almeno 80 ettari di superficie boscata interessata dalla domanda di aiuto.

Acquisisce inoltre, attraverso il contratto di mandato, la gestione delle particelle catastali inserite nel progetto di Piano. Tale contratto deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di sostegno presentata sul SIAR, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle forme indicate al successivo punto 5) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali.

Sono comprese le forme associative riconducibili all'art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione pubblica capofila).

Ciascuno dei mandanti, in qualità di cooperanti associati, deve comunque detenere nel proprio fascicolo aziendale almeno 80 ettari di superficie boscata che il mandatario utilizzerà, in base al contratto di mandato, per la redazione dello strumento di pianificazione forestale.

Le particelle oggetto dello strumento di pianificazione forestale devono permanere, per il rispetto della durata degli impegni connessi agli investimenti immateriali previsti dallo sviluppo rurale, nel fascicolo aziendale dei beneficiari richiedenti singoli od associati, mandanti e mandatario, almeno 10 anni.

Il DDS n. 318/AEA del 14/09/2017 ha ulteriormente chiarito in merito che le particelle oggetto di Piano devono permanere per 10 anni nel fascicolo aziendale o del beneficiario richiedente o, in alternativa, in

quello del proprietario, del possessore o del gestore del bosco che ha messo a disposizione del beneficiario richiedente, in qualità di capofila, le proprie particelle boscate per la realizzazione dello strumento di pianificazione forestale.

Le particelle oggetto di Piano devono permanere per 10 anni nel fascicolo aziendale del beneficiario richiedente o, in alternativa, in quello del proprietario, del possessore o del gestore del bosco che ha messo a disposizione del beneficiario richiedente, in qualità di capofila, le proprie particelle boscate per la realizzazione dello strumento di pianificazione forestale (cfr. DDS n. 318/AEA del 14/09/2017, "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016 e Il.mm. Bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) "Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti". Approvazione delle "Linee guida per la redazione dell'elaborato dello strumento di pianificazione forestale finanziato che contiene gli studi forestali legati agli Obiettivi tematici 4, 5, e 6 dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 e all'Azione chiave B.2, del Programma quadro per il settore forestale (PQSF)". Modifica tecnica del bando sulla durata dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo e chiarimenti sulla detenzione delle particelle oggetto di Piano nel fascicolo aziendale".

- 3) non essere un'impresa in difficoltà (cfr. paragrafo 1. Definizioni);
- 4) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare lo strumento di pianificazione forestale a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso);

La detenzione dei boschi oggetto di Piano, deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) contratto di mandato;
- h) concessione demaniale.

Non verranno prese in considerazione altre forme di detenzione/possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di disponibilità/possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici boscate oggetto di Piano saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

Per l'appalto del servizio relativo all'adesione alla sottomisura 16.8 gli Enti locali (Unioni montane, Comuni e loro associazioni), gli Enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000 ed i soggetti con

partecipazione pubblica o che presentano domanda di aiuto in cooperazione con un ente soggetto al Codice, applicano il Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento (d. lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti in vigore del DPR n. 207/2010, le Linee guida ANAC e i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m. Le Società pubblico-private, anche con partecipazione pubblica minoritaria, possono applicare, qualora possibile in quanto legittimo, il combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Nel caso in cui nel Contratto di mandato od in altre tipologie di associazioni consentite vi sia la presenza di un ente locale o pubblico soggetto al Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) lo stesso dovrà figurare come beneficiario richiedente, in qualità di mandatario capofila, e rispettare per l'appalto le norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Ai beneficiari privati, laddove non esistono cooperazioni con enti locali ed altri enti soggetti al Codice dei contratti pubblici, si applica la regola dei 3 preventivi di professionisti/studi/società professionali abilitati alle competenze in materia forestale in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello più conveniente in termini di prezzo offerto.

5) detenere una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari.

5.1.2 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso **non inferiore a 0,30** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1;
2. prevedere la pianificazione su almeno 80 ettari di superficie boscata detenuta come risultante dal fascicolo aziendale del richiedente il sostegno. I singoli soggetti cooperanti devono concedere al richiedente capofila, ovvero detenere, e pianificare, almeno 80 ettari di superficie boscata. Il Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come sopra definiti al paragrafo 1. Definizioni, devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ed indicanti gli obiettivi di prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi o da altre calamità naturali, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13 ([rif. utile: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014](#));
3. redigere strumenti di pianificazione forestale coerenti con le disposizioni tecniche redazionali e dei contenuti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di riferimento (DD.GG.RR. nn. 988/1996, 799/2003 e 1025/2014), reperibili sul sito [http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50 Normativa-Regionale](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale);
4. i boschi oggetto di Piano devono ricadere tutti in Comuni del cratere sisma 2016.

5.2 Tipologia degli investimenti

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

A. Elaborazione di Piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti che pianifichino una superficie boscata di almeno 80 ettari. Il Piano di gestione forestale o strumento equivalente deve essere conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ed indicanti gli obiettivi di prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi o da altre calamità naturali, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Lo stesso deve essere coerente con le disposizioni tecniche redazionali e dei contenuti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di riferimento.

B. Redazione e riproduzione di 5 copie cartacee e informatiche del Piano di gestione forestale o strumento equivalente, elaborati ai sensi della normativa regionale vigente.

I Piani devono avere validità minima, da indicare nel frontespizio, pari a 10 anni (minimo consuetudinario per la programmazione degli interventi degli strumenti di pianificazione forestale), massima di 25 anni (turno medio dei cedui nelle Marche come da dati del Progetto "Utilfor" del Comando regionale dell'ex Corpo forestale dello Stato, ora Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche").

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Non fanno eccezione nell'ambito della sottomisura 16.8 le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti in caso di progettazione interna, che non sono ammissibili ai sensi delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese del Mipaaf (pag. 51).

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, dell'esecutore del servizio un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento - 16.8 - unitamente al dettaglio dei servizi resi con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Sono ammissibili le spese per la redazione e produzione di Piani di gestione forestali o strumenti equivalenti che ricadono nell'area del cratere del sisma 2016 (cfr definizioni).

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. Per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.

L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione di 5 copie cartacee ed informatiche dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi minori dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato (indicativamente max 30,00 €/ha). Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014-2020 e all'azione chiave B2, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF). In merito devono essere applicate le Linee guida regionali allegate al decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 318 del 14/09/2017.

In caso di strumento di pianificazione forestale predisposto e redatto esclusivamente internamente dal/i dipendente/i dell'ente locale o territoriale, incaricato all'uopo dall'Amministrazione di appartenenza, sarà riconosciuto solo l'incentivo previsto dal Regolamento interno dell'Ente per la redazione di strumenti di pianificazione, conforme alle previsioni del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. circa gli incentivi. Sul SIAR andrà utilizzato comunque l'investimento ivi presente per caricare l'importo richiesto quale aiuto per corrispondere l'incentivo ai dipendenti incaricati.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica dell'ente (cfr. paragrafo 1. Definizioni).

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a)** imposte, oneri e tasse, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali (EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge);
- b)** interessi passivi;
- c)** spese legali;
- d)** spese per pubblicità;
- e)** spese non riconducibili alle spese ammissibili da bando;
- f)** le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti in caso di progettazione interna, che non sono ammissibili ai sensi delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese del Mipaaf (pag. 51).
- g)** spese per Piani avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- h)** spese per Piani allocati in territori extra-regionali od in Comuni non facenti parte del cratere del sisma 2016;
- i)** spese per lavori;
- j)** spese per stipula di polizze fidejussorie.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato.

5.4.1 Entità dell'aiuto e regime dell'aiuto di Stato per i soggetti di diritto privato.

Non è previsto un massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura; per il massimale si applica quanto indicato in calce al presente paragrafo (aiuti di Stato in regime "de minimis")

Il contributo però è "una tantum" relativamente alla stessa area di Piano nell'arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l'effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13 e comunque sino alla scadenza della vigenza del Piano stesso.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto per la CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge.

Non esiste massimale per lo strumento di pianificazione forestale da voler redigere nel rispetto del bando. E' data facoltà di presentare da parte dello stesso beneficiario piu' domande di aiuto.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale sino al 100 % delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate.

Ai soggetti di diritto privato l'aiuto è concesso nell'ambito delle regole specifiche adottate dalla Giunta regionale (DGR n. 24 del 18 gennaio 2016) per la concessione di aiuti di Stato in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, "de minimis" generale.

L'allegato 1 contiene la specifica dichiarazione sostitutiva da compilare, sottoscrivere nei modi di legge ed allegare alla domanda di aiuto ed a quella di pagamento del saldo. Ciascun beneficiario cooperante deve redigere, produrre e sottoscrivere, con caricamento sul SIAR per il tramite del soggetto capofila, tale allegato con riferimento alla propria situazione.

5.5 Selezione delle domande di aiuto

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri.

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Estensione della superficie forestale detenuta, amministrata e/o gestita	50%
B. Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno-energia	30%

C. Applicazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 6/2005 (priorità massima per i beneficiari gestori del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, per i beneficiari che gestiscono altri boschi di proprietà pubblica e per quelli che gestiscono la proprietà forestale in forma associata o consortile)	20%
TOTALE	100%

La priorità di cui al criterio di selezione B. è attribuibile solo se il progetto fa parte di una domanda di aiuto presentata, finanziata e liquidata nell'ambito della sottomisura 16.6 del PSR Marche 2014/2020.

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Estensione della superficie forestale detenuta, amministrata e/o gestita	Punti
- Estensione superiore a 400 ettari.	1
- Estensione compresa tra 200 e 400 ettari.	0,5
- Estensione inferiore a 200 ettari.	0

B. Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno-energia	Punti
- Superficie forestale ricompresa in un progetto di filiera legno - energia.	1
- Superficie forestale non ricompresa in un progetto di filiera legno - energia	0

C. Applicazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 6/2005 (priorità massima per i beneficiari gestori del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, per i beneficiari che gestiscono altri boschi di proprietà pubblica e per quelli che gestiscono la proprietà forestale in forma associata o consortile)	Punti
- Beneficiari gestori del demanio forestale regionale.	1
- Beneficiari gestori di altri boschi di proprietà pubblica od in forma associata o consortile.	0,6
- Altri beneficiari.	0

5.5.2 Formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,30**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio ha la migliore posizione in graduatoria la domanda di aiuto che prevede la realizzazione dello strumento di pianificazione forestale di maggiore estensione.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla A.d.G. del PSR Marche 2014-2020.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata a partire dal giorno 28 giugno 2018 ed entro e non oltre il giorno 14 settembre 2018, ore 13.00.

La domanda di aiuto deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al successivo paragrafo 6.1.3.

I richiedenti possono scegliere di presentare una o più domande di sostegno, ciascuna per ogni complesso boscato > di 80 ettari posti a significativa distanza (es. in altra area forestale dell'Inventario forestale regionale).

Possono essere ritenute necessarie più domande di sostegno ad esempio laddove le superfici boscate detenute siano effettivamente distanti, ovvero, sempre se non confinanti, in Comuni/Unioni montane/Province/Bacini idrografici/Complessi forestali diversi.

Ciascuna domanda di sostegno deve rispettare le condizioni di ammissibilità.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis, del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo**, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione, qualora dovuta in quanto pertinente, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti:

- Relazione tecnica** che illustri la proprietà forestale interessata dal progetto di Piano di gestione forestale o strumento equivalente, indicando le modalità di individuazione e quantificazione delle superfici boscate per il calcolo della superficie ammissibile al sostegno, compresa la verifica ed il raffronto con la superficie boscata detenuta nel fascicolo aziendale dal richiedente. Nel caso di discrepanze tra la quantificazione operata e quella indicata nel fascicolo aziendale, si applica la superficie come da fascicolo aziendale;
- Planimetria** redatta su CTR in scala 1:10.000 con campita l'area oggetto di Piano. Nel caso di beneficiari richiedenti cooperanti ex novo (beneficiari associati) di cui al punto 2) del paragrafo 5.1.1 la planimetria riporterà con diversa campitura le singole superfici boscate di ciascuno dei soggetti cooperanti con calcolo in ettari delle singole superfici campite e la superficie totale oggetto di Piano;
- Accordo di programma** ex art. 15 L. n. 241/1990 (Pubbliche amministrazioni) o Contratto di mandato (altre tipologie di beneficiari richiedenti associati cooperanti ex novo), altri titoli/documenti che attestino la disponibilità dell'area (es. concessione demaniale, contratto di comodato d'uso gratuito ecc.);
- nel caso di beneficiari non soggetti alle procedure d'appalto ad evidenza pubblica di cui al Codice dei Contratti pubblici, n. 3 preventivi** datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal prezzo più basso), e altri due di raffronto, forniti da liberi professionisti/studi professionali/società abilitati alle competenze in materia forestale, diversi ed in concorrenza tra loro;
- nel caso di richiedenti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici check list di autovalutazione AGEA (allegata al presente bando) dell'appalto del servizio che si intende porre in**

essere (check list “pre gara”) in relazione all’importo del contributo richiesto, al netto di IVA, che costituirà la base di gara. Le Società partecipate pubblico-private devono allegare alla domanda di aiuto una nota a firma del legale rappresentante che indichi la scelta dell’applicazione dell’art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” allegando documentazione circa il rispetto dei 3 requisiti indicati da tale comma;

f) **nel caso di enti locali, altri enti pubblici, Società/ConSORZI/Aziende forestali, e loro associazioni con partecipazione pubblica, dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, con la quale:

- si impegna ad adottare con proprio atto lo strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto una volta redatto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo dell’aiuto, costituendo l’atto di adozione un allegato della stessa;

g) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, sulla recuperabilità o meno, ed in alcun modo, dell’IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile;

h) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante o dal soggetto delegato (in caso, ad esempio, di associazione tra detentori privati di foreste), riportante l’elenco degli enti o soci aderenti come da Statuto/Atto costitutivo/altra tipologia di atto (da specificare nel modello di cui oltre) dell’Ente locale/territoriale, societario o consortile (**modello allegato 3 del presente bando**);

i) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante circa il fatto di non aver richiesto altri contributi pubblici per la redazione dello strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto;

j) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante del soggetto di diritto privato richiedente circa gli aiuti in de minimis percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari (per il rispetto dell’art. 3, paragrafo 2, Reg. UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016), **come da modello allegato 1 del presente bando. Nel caso di soggetti cooperanti ex novo ciascun beneficiario cooperante deve redigere, produrre e sottoscrivere, con caricamento sul SIAR per il tramite del soggetto capofila, tale allegato con riferimento alla propria situazione;**

k) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, relativa alla verifica di impresa in difficoltà, a firma dell’incaricato responsabile della tenuta della contabilità, anche ai fini fiscali, conferito dal legale rappresentante **dell’impresa/soggetto di diritto privato** beneficiario del bando (**modello allegato 5 del presente bando**);

l) contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell’Amministrazione regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, con l’indicazione della struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce (**modello allegato 4 del presente del bando**).

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽²⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancanza o l’errata indicazione dell’oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l’ammissibilità;
- la mancanza o l’errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l’aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.

Nel caso in cui il/i richiedente/i non intenda/no interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà, di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio una/più specifica/che nota/e, sottoscritta/e nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;

² (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La/e delega/ghe deve/devono essere sottoscritta/ dal/i legale/i rappresentante/titolare/i del soggetto richiedente e corredata/e di documento/i di identità del/i medesimo/i **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis, del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (3).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire documentazione integrativa, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Le comunicazioni del beneficiario sono effettuate tramite PEC⁴.

Modalità delle comunicazioni

Si prevede che le comunicazioni al e del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁵. Il beneficiario utilizza l'indirizzo regione.marche.pfcsi@emarche.it, oppure, laddove la competenza sia della Struttura decentrata agricoltura provinciale, la PEC della territorialmente competente.

Le PEC delle strutture regionali agricoltura provinciali sono reperibili nel sito istituzionale <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Elenco-caselle-PEC>.

³ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.
⁴ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

⁵ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa alla redazione dello strumento di pianificazione forestale risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

- 1) imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
- 2) pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- 3) congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- 4) necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
- 5) ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno** così come prevista dal bando ed eventuali successive modifiche.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità del prezzo ad ettaro relativo al Piano proposto.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a quanto stabilito nella scheda della sottomisura 16.8 e nel bando. Per quel che riguarda i beneficiari di diritto privato sarà eseguito il confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati dai soggetti esecutori abilitati interpellati, diversi ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso.

L'istruttoria valuta altresì la congruità della check list di autovalutazione dell'appalto pre gara della Stazione appaltante/beneficiario richiedente soggetto al Codice dei contratti pubblici e gli elementi forniti dagli organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste con riferimento all'art. 17, comma 6, del d. lgs. n. 175/2016.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità del Piano proposto;
- per accertare la conformità agli obiettivi ed alle finalità della sottomisura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando ai paragrafi 5.5.1. e 5.5.2. e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della superficie di Piano ammessa e del dettaglio della eventuale superficie di Piano non ammessa;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁶, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predisponde la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

⁶ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti di Piano di gestione forestale o strumento equivalente collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della sottomisura 16.8.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria viene pubblicato nel BURM, sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità è inviata ai beneficiari a firma del Responsabile regionale della sottomisura 16.8.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

Trattandosi di strumenti di pianificazione la presentazione ed il pagamento di "SAL"/acconto non è prevista.

7.1 Domande di Variazioni

Non è possibile presentare variazioni, in quanto non pertinenti dato che gli interventi hanno ad oggetto la redazione di strumenti di pianificazione e non l'esecuzione di opere.

Fa eccezione la variazione per **cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato** consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore ecc.) alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;

- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo decennale successivo all'ultimazione del progetto;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria secondo quanto previsto da AGEA.

7.1.1 Presentazione della domande di variazione

Le domande di variazione per cambio del beneficiario possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Non sono previsti allegati alla richiesta presentata su SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande di variazione per cambio di beneficiario

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** dal ricevimento delle domande di variazione ed è tesa a valutare la conformità qualitativa della variazione e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche di piano non sostanziali

Non è possibile presentare adeguamenti tecnici o modifiche non sostanziali, in quanto non pertinenti dato che gli interventi hanno ad oggetto la redazione di strumenti di pianificazione e non l'esecuzione di opere.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA .

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

- b)** in caso di soggetti di diritto privato il cui contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 01.01.2019: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.
- c)** dimostrazione di aver dato avvio alla redazione del Piano (dichiarazione di inizio dell'esecuzione del servizio affidato a firma dell'incaricato della redazione del Piano);
- d)** per gli enti pubblici soggetti al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) le due check list di AGEA di autovalutazione dell'appalto eseguito (check list "post gara" e di affidamento del servizio di architettura ed ingegneria).

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro **30** giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Trattandosi di strumenti di pianificazione non è possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti, dato che le Unità di Gestione (UdG)/Comprese e di uso del suolo (UdS/Particelle forestali) e le scelte definitive di Piano sono da valutare e decidere dopo la fine dell'esecuzione di tutti i rilievi su tutta la superficie di Piano.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità.**

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

1. **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, che il Piano realizzato non ha usufruito di altri contributi pubblici;
2. **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, in cui è riportata l'attestazione del soggetto incaricato della redazione del Piano che la prestazione eseguita contemplata nei documenti giustificativi concerne la realizzazione del Piano finanziato con la Misura 16, sottomisura 16.8, del PSR Marche 2014/20, redatta secondo lo schema **Allegato 2** del presente bando;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante circa gli aiuti in de minimis percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari (per il rispetto dell'art. 3, paragrafo 2, Reg. UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016), come da **Allegato 1** del presente bando. Nel caso di soggetti cooperanti ex novo ciascun beneficiario cooperante deve redigere, produrre e sottoscrivere, con caricamento sul SIAR per il tramite del soggetto capofila, tale allegato con riferimento alla propria situazione;
2. Stato finale e contabilità dell'esecuzione e dei costi della redazione del Piano a firma del soggetto incaricato;
3. Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del soggetto incaricato;
4. Fatture. Le fatture debbono recare il dettaglio della prestazione svolta con specifico riferimento all'investimento finanziato; in difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa;
5. copia del modello/registo IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/soggetto beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate. L'IVA e le altre imposte devono essere versate prima della presentazione della domanda di saldo;
6. in caso di IVA dichiarata non recuperabile nella domanda di sostegno ed ammessa all'aiuto, **copia del parere/riscontro dell'Agenzia delle Entrate** con riferimento ed ai sensi di quanto disposto dal DDS n. 28/AEA del 12/02/2018;
7. copia cartacea ed informatica del Piano;
8. nel caso in cui lo strumento di pianificazione forestale ricada, anche parzialmente, in siti della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE, **copia della nota di richiesta di rilascio del parere di valutazione di incidenza** indirizzata alla/e Autorità competente/i alla valutazione;
9. **relazione sullo stato finale**, a firma del soggetto incaricato, con calcolo catastale consuntivo della superficie pianificata, indicando il Comune, la proprietà, i fogli e le particelle interessate dal Piano, la superficie totale di ogni particella e l'eventuale porzione pianificata rispetto alla superficie totale della particella. Se diversa dalla superficie preventivamente indicata nella domanda di aiuto e calcolata come indicato nella Relazione tecnica, il contributo concesso non potrà aumentare, ma solo diminuire in funzione della eventuale superficie in meno realmente pianificata rispetto a quella preventivata. Detti calcoli andranno riportati come da **Allegato 2** del presente bando. Per stabilire l'importo corretto della liquidazione farà comunque fede la superficie indicata come boscata, particella per particella, nel fascicolo aziendale;
10. **nel caso di enti locali, altri enti pubblici, Società/Consorzi/Aziende forestali, e loro associazioni, partecipate da enti pubblici o, anche se diritto privato, aventi un organo/Consiglio di amministrazione, copia dell'atto di adozione** dello strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto;

11. **per gli enti pubblici soggetti al Codice dei contratti pubblici** (d. lgs. n. 50/2016) che non hanno presentato la domanda di pagamento dell'anticipo le due check list di AGEA di autovalutazione dell'appalto eseguito (check list "post gara" e di affidamento del servizio di architettura ed ingegneria).
12. **copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati mediante il conto corrente dedicato:**
- Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"⁷;
 - Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
13. in caso di soggetti di diritto privato il cui contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 01.01.2019: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della documentazione presentata a saldo;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi al finanziamento ed alla redazione del Piano;

⁷ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

- la regolare esecuzione, con riferimento al bando ed alle deliberazioni di Giunta regionale di riferimento (DDGGRR nn. 988/1996, 799/2003 e/o 1025/2014), a seconda dello strumento di pianificazione forestale in questione;
- la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 con indicazione degli obiettivi di prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi o da altre calamità naturali, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13
- la compilazione della check list di controllo della procedura di affidamento del servizio espletata dagli enti pubblici soggetti alla normativa sui contratti pubblici, predisposta secondo il modello di OP AGEA che sarà fornito dal responsabile regionale della sottomisura 16.8;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14;
- che sia stata versata l'IVA.

Le verifiche vengono svolte entro **75** giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Economie di spesa e percentuale minima di realizzazione del Piano

Per economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte del servizio di redazione del Piano ammesso all'aiuto. Le economie di spesa dovute ai ribassi registrati nell'affidamento pubblico o privato dei servizi e dei lavori o registrati nel preventivo aggiudicatario non possono essere reimpiegate.

Fermi restando i ribassi e le economie conseguite, non a responsabilità del beneficiario, l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi rendicontati deve essere pari ad almeno il 70 % del contributo concesso, a pena di revoca e decadenza totale del contributo, con recupero delle eventuali somme eventualmente corrisposte in anticipazione, ferme restando, come detto, le diminuzioni non imputabili a colpe dirette del beneficiario (es. ribassi di gara) così come resta ferma la realizzazione di uno strumento di pianificazione forestale esteso su almeno 80 ettari di superficie boscata per ciascuno dei beneficiari eventualmente associati.

Nel caso la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie per l'amministrazione.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della struttura regionale competente in materia di controlli ed audit relativi ai fondi comunitari.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Come sopra detto il termine per l'ultimazione dell'investimento e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere **una** sola motivata proroga della durata massima di **6 mesi**.

Alla richiesta deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

1. relazione dal quale risulti:

- i motivi che hanno determinato il ritardo;
 - le misure che si intendono adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma esecutivo di redazione dello strumento di pianificazione forestale;
2. Appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione del servizio di pianificazione, comunque secondo quanto previsto da Agea.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. realizzare il Piano in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con quanto approvato ed ammesso a contributo;
2. rendere noto al Responsabile regionale della sottomisura 16.8 ed alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio ogni eventuale variazione ammissibile (cfr. paragr. 7.1) e/o mancata realizzazione del Piano ammesso a contributo;
3. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati (piano di gestione forestale o strumento equivalente) per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale.
4. garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (decreto del dirigente);
5. presentare la rendicontazione **entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità**, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
6. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, dell'OP AGEA, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
7. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un'agevole consultazione di tutta la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
8. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
9. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. successivo paragrafo 7.6.1).

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche; 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti;

2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Materiale utile circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria e' presente nei siti: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380> Linee-guida e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo (8) si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con

Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

D.G.R. n. 122/2017 e s.m. "PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁹.

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg UE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali